



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

19



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarioenzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

Questo numero della rubrica è dedicato in particolar modo alla giurisprudenza, con due testi legislativi molto interessanti ed un rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Relativamente alla Chiesa cattolica: le ore di lavoro svolte dalle numerarie ausiliarie dell'Opus Dei oltre quanto previsto dal loro contratto di lavoro non possono essere considerate come 'lavoro nero' (Francia); manifestare le proprie opinioni critiche nei confronti della Chiesa cattolica saltando sull'altare a Messa iniziata *etc.* costituisce il reato premeditato di disturbo di funzione religiosa, reato previsto dallo StGB (Germania).

Relativamente all'Ebraismo: d'uno spettacolo teatrale contenente numerose espressioni antisemite non può essere vietata a priori la rappresentazione in un comune, non spettando alla PA, che è laica, difendere d'ufficio una confessione religiosa (Francia); il singolo fedele può o far parte d'una comunità religiosa, oppure uscirne se non ne condividesse più gli insegnamenti, ma non è possibile scindere l'appartenenza 'dogmatico-fideistica' da quella 'amministrativo-burocratica' (Germania).

Relativamente all'Islam: può essere negata, senza che ciò violi la sua libertà religiosa, la cittadinanza a chi si rifiutasse d'accettare per motivi religiosi l'eguaglianza fra uomini e donne (Francia); la circoncisione maschile, avendo motivazioni religiose, non può essere equiparata alle mutilazioni genitali femminili, e quindi non può essere vietata (Regno Unito); le cerimonie di circoncisione non si possono svolgere durante il Venerdì Santo (Germania).

Relativamente ai simboli religiosi: una statua d'un personaggio religioso posta in luogo pubblico non costituisce *in se ipsa* una violazione della laicità dello Stato (Francia); le direttive europee anti-discriminazione, la vietano in maniera totale ed assoluta, oppure la consentono se fosse motivata da reali ed effettivi motivi professionali? (Francia); una legge d'un Land non può vietare in maniera generalizzata al personale delle scuole pubbliche d'indossare simboli religiosi, il divieto è possibile solo per giustificati motivi (Germania); costituisce discriminazione religiosa il divieto per i detenuti musulmani di farsi crescere la barba (Stati Uniti); una legge statale dispone l'installazione d'un monumento ai Dieci Comandamenti (Stati Uniti).

Relativamente alla libertà religiosa: non si può rimproverare ad una scuola confessionale cattolica d'impartire insegnamenti troppo cattolici (Canada); un consiglio comunale non può iniziare le proprie sedute con una preghiera (Canada); la recita del *Pledge of allegiance* nelle scuole pubbliche non viola l'*Establishment Clause* (Stati Uniti); la nuova legge sulla successione al Trono ha eliminato il divieto di successione al trono per chi fosse sposato con un/a cattolico/a, divieto introdotto nel 1689 (Regno Unito).

Stefano Testa Bappenheim

I) FRANCIA

Cour de Cassation, Chambre criminelle, del 20 gennaio 2015, n. 13-83301

www.courdecassation.fr

Le ore di lavoro svolte dalle numerarie ausiliarie dell'Opus Dei oltre quanto previsto dal loro contratto di lavoro non possono essere considerate come "lavoro nero" e non danno perciò luogo ad evasione contributiva, stante il particolare vincolo ch'esse hanno volontariamente assunto, e che è sempre rescindibile, con la Prelatura.

La sentenza d'appello, inoltre, affermando che lo scopo della scuola alberghiera Dosnon non fosse «faire du social, mais de créer ou de susciter des vocations», è andata *ultra petita*, giacché nessuna prova al riguardo è stata trovata nella documentazione sequestrata in tante perquisizioni, e un tribunale non può fare il processo alle intenzioni.

II) GERMANIA

Amtsgericht Köln, sentenza del 3 dicembre 2014, n. 647 Ds 240-14

www.ag-koeln.nrw.de/

Un'appartenente al gruppo 'Femen', a Messa appena iniziata, saltò dalla prima fila dei banchi sull'altare, urlando dichiarazioni politiche sulla Chiesa, iniziando a spogliarsi e mostrando così d'avere scritto addosso 'I am God'.

Arrestata e processata, rivendica la libertà d'opinione.

L'AG di Colonia respinge questa tesi difensiva condannandola (a differenza di quanto fatto, *mutatis mutandis*, dal Tribunale di Parigi con le Femen a Notre Dame) ad una pena pecuniaria per turbamento di funzione religiosa, dato che per la manifestazione delle proprie opinioni critiche nei confronti della Chiesa cattolica, cosa di per sé legittima, non era necessario saltare sull'altare *etc.*, e soprattutto il fatto d'essere andata con una scritta sul corpo dimostra la premeditazione di voler disturbare la funzione religiosa, reato previsto dallo StGB.

III) FRANCIA

CE, n. 387726, del 6 febbraio 2015

www.conseil-etat.fr

Il fatto che uno spettacolo teatrale contenga numerose espressioni antisemite, simili a quelle per le quali l'autore è già stato oggetto di numerose condanne in sede penale, non costituisce motivo sufficiente perché il sindaco possa vietarne *a priori* la rappresentazione nel proprio comune, dato che, essendoci la legge di separazione del 1905, non spetta alla PA difendere d'ufficio una confessione religiosa, la quale, se si sentisse offesa, potrà agire *ex post* in giudizio.

IV) GERMANIA

BVerfG, del 17 dicembre 2014, n. 2 BvR 278-11

www.bverfg.de

La vicenda prende le mosse dalla sentenza del BVerwG n. 7 C 22.09, del 23 settembre 2010 (citata in questa Rubrica nel n. 2/2010).

Una coppia d'Ebrei francesi si trasferisce a Francoforte sul Meno, ma sui moduli indica come religione non 'ebraica', bensì 'mosaica', e non si iscrive alla locale Comunità ebraica, la quale però li iscrive *ex officio* ricevuta notizia del loro arrivo, asserendo che l'appartenenza sarebbe determinata automaticamente dal luogo di residenza e dal fatto che i due francesi siano ebrei, cosa che deriva dall'essere nati da madre ebrea.

I francesi fanno ricorso amministrativo contro questo provvedimento della Comunità ebraica, sostenendo di non aver scritto a caso d'essere di religione 'mosaica', giacché essi dichiarano d'aderire ad una corrente 'liberal' dell'Ebraismo, e non vogliono voler far parte della Comunità ebraica di Francoforte, a loro parere troppo tradizionalista.

Il BVerwG diede loro ragione, riconoscendo loro il diritto di dirsi e considerarsi Ebrei senza iscriversi alla Comunità ebraica locale, sulla base del presupposto che l'appartenenza ad una comunità religiosa giuridicamente costituita possa aversi, secondo il diritto statale, e sulla base del diritto fondamentale alla libertà religiosa e di coscienza, solo con un atto volontario delle persone interessate, dato che la libertà religiosa e di coscienza non ammette certo l'automatico trasferimento d'una tale iscrizione.

Contro questa sentenza la Comunità ebraica di Francoforte presenta al BVerfG un ricorso costituzionale diretto, asserendo che se i due erano Ebrei in Francia, ove facevano parte della locale Comunità ebraica, sono Ebrei anche in Germania, ed il fatto di dichiararsi di religione 'mosaica' anziché 'ebraica' non li esime dall'iscrizione nelle fila della Comunità ebraica francofortese, a prescindere dalle pur legittime opinioni critiche che i due possano avere sull'orientamento di quest'ultima o del suo Rabbino.

Dalle dichiarazioni della coppia francese riguardo all'iscrizione nei registri, dal punto di vista d'un terzo oggettivo che si basi sulla volontà dichiarata dai due, si desume la loro volontà di appartenere alla comunità ebraica, dato che non si sono dichiarati, seppur fittiziamente, atei. Le dichiarazioni riguardo all'iscrizione sono adatte come fondamento volontario d'un legame d'adesione in una comunità religiosa.

Inoltre i due francesi non hanno usato nessuna sigla che identificasse inequivocabilmente una comunità religiosa riconosciuta come di diritto pubblico, però il termine 'mosaica' è riconoscibile dall'esterno come segno del fatto che i due francesi vogliono appartenere alla comunità ebraica.

In particolare quest'espressione non lascia assolutamente capire ad un terzo osservatore che i francesi sono sì Ebrei ma appartenenti ad una determinata e specifica corrente liberal dell'Ebraismo.

Viceversa religione 'mosaica' viene percepito da un soggetto terzo osservatore come sinonimo di appartenenza alla religione 'ebraica' *tout court*.

Allo Stato, sulla base del proprio dovere alla neutralità in materia religiosa e di visione del mondo, non è concessa la valutazione di fede e dottrina d'una comunità religiosa.

Anche il BVerwG aveva riconosciuto che, al di là delle differenti sensibilità ebraiche indicate dai due francesi, si trattasse comunque di sensibilità interne all'Ebraismo.

Allo Stato, sulla base del suo dovere di neutralità religiosa ed in materia di visione del mondo, non spetta valutare dottrina e dogmi d'una comunità religiosa.

Esso vede una comunità religiosa legata alla fede ebraica, senza poter o dover tener conto delle correnti di pensiero liberali od ortodosse al suo interno, cosicché è vietato allo Stato porre in dubbio questa valutazione.

Anche il singolo fedele non può mettere in dubbio una tale valutazione. La comunità religiosa costituita stabilisce come debba essere la dottrina, il culto ed i dogmi.

Il singolo fedele può o far parte di questa comunità religiosa, oppure uscirne se non ne condividesse più gli insegnamenti, ma non è possibile scindere l'appartenenza 'dogmatico-fideistica' da quella 'amministrativo-burocratica'.

La parte attrice è la sola comunità ebraica a Francoforte; essa ex art. 140 GG in combinato disposto con l'art. 137 comma 3 WRV ha una coscienza di sé protetta costituzionalmente come comunità unitaria, il cui scopo è proprio quello di riunire tutte le differenti correnti di pensiero dell'Ebraismo francofortese in un'unica comunità. La differenza invocata dai due francesi fra comunità ebraiche liberal e comunità ebraiche ortodosse è argomento dai risvolti teologici interno all'Ebraismo, su cui lo Stato non può pronunciarsi.

Se si è Ebrei a Francoforte si deve essere iscritti alla Comunità ebraica; si può naturalmente uscire dalla Comunità ebraica, con la dichiarazione di *Austritt*, ma allora non ci si potrà più qualificare come appartenenti a quella religione (a prescindere dalla propria corrente o sfumatura teologica).

Islam

V) FRANCIA

CE, n. 385652, del 25 febbraio 2015

www.conseil-etat.fr/

Può essere negata, senza che ciò violi la sua libertà religiosa, la cittadinanza francese a chi, pur avendo sposato una cittadina francese, si rifiutasse d'accettare per motivi religiosi i valori essenziali della società francese, in particolare l'eguaglianza fra uomini e donne.

VI) REGNO UNITO

Family Court dell'Inghilterra e del Galles, sentenza *Matter of B and G (Children)* [2015] EWFC 3, J13C00295, del 14 gennaio 2015

www.judiciary.gov.uk

La circoncisione maschile, avendo motivazioni religiose, non può essere equiparata alle mutilazioni genitali femminili, e quindi non può essere vietata.

VII) GERMANIA

OVwG Nordreno-Vestfalia, sentenza del 23 marzo 2015, n. 4 b 135-15

www.ovg.nrw.de/

Un albergatore può rifiutarsi di mettere a disposizione il proprio salone per una cerimonia di circoncisione il Venerdì Santo.

Le cerimonie per le circoncisioni, secondo la normativa sui giorni festivi, di Venerdì Santo non sono ammissibili.

Un albergo aveva, negli ultimi due anni, affittato il proprio salone per ospitarvi cerimonie di circoncisione islamiche, anche nel giorno del Venerdì Santo.

Il Comune di Colonia gli vietò tale utilizzo futuro ancora di Venerdì Santo, come pure negli altri giorni proclamati festivi dalla normativa del Land sui giorni festivi.

Contro questo provvedimento ha presentato ricorso l'albergatore, sostenendo che la circoncisione sia obbligatoria per gli uomini musulmani e che l'accettazione nella comunità religiosa degli adulti venga tradizionalmente festeggiata solennemente, sicché il divieto violerebbe la libertà religiosa dei musulmani di Colonia.

Quest'istanza viene però respinta dal VwG di Colonia, contro la cui sentenza viene proposto appello all'OVwG, che conferma la sentenza di primo grado.

Una cerimonia per la circoncisione, dice l'OVwG, che accanto a letture del Corano si compone di musica, danze e festeggiamenti, ha in ogni caso anche un carattere di divertimento, e quindi è vietata di Venerdì Santo dalle disposizioni sui giorni festivi.

Musica, danze e festeggiamenti sono in contrasto – quantomeno nel caso qui citato, in cui si parla d'un salone da almeno 400 invitati – col carattere particolarmente serio e di raccoglimento del Venerdì Santo.

Il fatto che le cerimonie di circoncisione islamiche siano religiosamente motivate è, dal punto di vista dello scopo della legge, costituzionalmente protetto, di proteggere particolarmente il Venerdì Santo in quanto giorno festivo centrale cristiano come giorno del lutto e del raccoglimento, assolutamente irrilevante.

I conflitti in materia di libertà religiosa ex art. 4 comma 2 GG che potrebbero sorgere sono da risolvere nell'ambito delle possibilità di eccezione previste dalla legge.

Un'eccezione non è qui però possibile, poiché le cerimonie di circoncisione islamica qui in discussione non sono legate né ad una data specifica del calendario né ad una specifica età del bambino: per la religione islamica la circoncisione può essere fatta in un lasso di tempo che va dalla nascita al quattordicesimo anno d'età.

Non v'è perciò nessun interesse religioso costituzionalmente protetto a celebrare proprio durante il Venerdì Santo, tenendo conto poi che la circoncisione vera e propria spesso è già avvenuta settimane prima.

Ne discende che la parte attrice, cioè l'albergo, non può in nessun modo invocare la protezione dell'art. 4 comma 2 GG, dato che l'affitto del suo salone per le feste non ha ragioni religiose, ma solo commerciali.

VIII) FRANCIA

Tribunal Administratif di Rennes, nn. 1203099, 1204355, 1204356, del 30 aprile 2015

www.tribunal-administratif.fr/

Una statua d'un personaggio religioso (qui: San Giovanni Paolo II), quantunque enorme (8 metri circa), posta in luogo pubblico, finanziata da fondi pubblici ed evidente richiamo alla religione d'appartenenza, non costituisce *in se ipsa* una violazione della legge del 1905; la violazione è costituita dal simbolo religioso che sovrasta la statua.

IX) FRANCIA

Cour de Cassation, Chambre sociale, 9 aprile 2015, n. 13-19.855

www.courdecassation.fr

Tizia è stata assunta a tempo indeterminato da una società di consulenza ed ingegneria gestionale nel 2008; a maggio del 2009 è stata inviata a svolgere la propria attività presso un'importantissima compagnia assicuratrice francese, ove si è presentata indossando il velo islamico, il che ha disturbato alcuni dei presenti, come ha scritto alcuni giorni dopo la società d'assicurazioni, chiedendo che il fatto non si ripetesse in futuro.

La società di consulenza ricorda a Tizia che, al momento della sua assunzione, dato ch'ella portava già il velo, le era stato detto con estrema chiarezza come ciò non costituisse alcun problema per la società di consulenza, mentre avrebbe potuto rendersi necessario che se lo togliesse recandosi da clienti esterni.

Ricevuta la lamentela da parte del cliente, la società di consulenza ha chiesto a Tizia se fosse disposta, dovendovisi recare di nuovo, a non indossare il velo; di fronte ad un rifiuto di questa, la società - affermando di non poterla utilizzare altrimenti - la licenzia senza preavviso ed addebitandogliene la colpa, non pagandole così nemmeno l'indennità di mancato preavviso.

Ritenendolo illegittimo e nullo perché dovuto a discriminazione religiosa, Tizia impugna il licenziamento, che viene però confermato in primo grado e dalla Corte d'Appello di Parigi, donde il ricorso alla Cour de Cassation, la quale ricorda come il codice del lavoro francese abbia assorbito le direttive 78/2000/CE e 43/2000/CE, le quali vietano la discriminazione in materia d'assunzione lavorativa nelle imprese private.

La Cour de Cassation, però, ritenendo non sia chiaro se le succitate direttive vietino la discriminazione in maniera totale ed assoluta, oppure se la consentano laddove fosse motivata da reali ed effettivi motivi professionali, rinvia la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

X) GERMANIA

Bundesverfassungsgericht, sentenza 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10, del 27 gennaio 2015

www.bverfg.de

Una legge d'un Land non può vietare in maniera generalizzata al personale delle scuole pubbliche d'indossare simboli religiosi (qua: un'insegnante col velo islamico): il divieto è possibile solo per giustificati motivi, perché lo Stato non può imporre una laicità che faccia *tabula rasa* dei sentimenti religiosi della popolazione e della sua storia, giacché questa non sarebbe laicità, bensì guerra alla religione, come fecero nei periodi più bui le peggiori dittature che la Storia ricordi.

XI) STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Supreme Court, sentenza Holt, aka Muhammad vs. Hobbs, Arkansas Department of Correction, et alii, del 20 gennaio 2015

www.supremecourt.gov

Il regolamento carcerario vieta ai detenuti di portare la barba, salvo a quelli con visi sfregiati, cui la concede sino ad una lunghezza massima d'un quarto di pollice; un detenuto musulmano chiede di potersi lasciar crescere per motivi religiosi la barba sino a mezzo pollice di lunghezza: vistasi respinta la richiesta, il detenuto presenta un certiorari dinanzi alla Corte Suprema, asserendo la violazione della propria libertà religiosa.

La Corte gli dà ragione, riconoscendo questa violazione e definendola ingiustificata: le limitazioni alla libertà religiosa, come agli altri diritti fondamentali, sono possibili solo in presenza di uno straordinario interesse governativo, che dev'essere tanto più rilevante quanto più a lungo si dovrebbe protrarre la limitazione *de qua*.

XII) STATI UNITI D'AMERICA, Arkansas,

The Ten Commandments Monument Display Act

www.arkleg.state.ar.us

L'Arkansas ha approvato una legge che autorizza l'installazione d'un monumento ai Dieci Comandamenti dinanzi al Campidoglio.

THE TEN COMMANDMENTS MONUMENT DISPLAY ACT.

BE IT ENACTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE STATE OF ARKANSAS:

SECTION 1. LEGISLATIVE FINDINGS. *The General Assembly finds that:*

(1) *The Ten Commandments, found in the Bible at Exodus 20:1-17 and Deuteronomy 5:6-21, are an important component of the moral foundation of the laws and legal system of the United States of America and of the State of Arkansas;*

(2) *The courts of the United States of America and of various states frequently cite the Ten Commandments in published decisions;*

(3) *The Ten Commandments represent a philosophy of government held by many of the founders of this nation and by many Arkansans and other Americans today, that God has ordained civil government and has delegated limited authority to civil government, that God has limited the authority of civil government, and that God has endowed people with certain unalienable rights, including life, liberty, and the pursuit of happiness;*

(4) *In order that they may understand and appreciate the basic principles of the American system of government, the people of the United States of America and of the State of Arkansas need to identify the Ten Commandments, one of many sources, as influencing the development of what has become modern law; and*

(5) *The placing of a monument to the Ten Commandments on the grounds of the Arkansas State Capitol would help the people of the United States and of the State of Arkansas to know the Ten Commandments as the moral foundation of the law.*

SECTION 2. *Arkansas Code Title 22, Chapter 3, Subchapter 2 is amended to add an additional section to read as follows:*

22-3-221. Ten Commandments Monument Display Act.

(a) *This section shall be known and may be cited as the "Ten Commandments Monument Display Act".*

(b)(1) *The Secretary of State shall permit and arrange for the placement on the State Capitol grounds of a suitable monument commemorating the Ten Commandments and containing the following text, which was displayed on the monument declared constitutional in Van Orden v. Perry, 545 U.S. 677 (2005):*

"The Ten Commandments

I AM the LORD thy God.

Thou shalt have no other gods before me.

Thou shalt not make to thyself any graven images.

The Ten Commandments Monument Display Act

Thou shalt not take the Name of the Lord thy God in vain.

Remember the Sabbath day, to keep it holy.

Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.

Thou shalt not kill.

Thou shalt not commit adultery.

Thou shalt not steal.

Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.

Thou shalt not covet thy neighbor's house.

Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his cattle, nor anything that is thy neighbor's."

(2)(A) *The Secretary of State shall arrange for the monument to be designed, constructed, and placed on the State Capitol grounds by private entities at no expense to the State of Arkansas.*

(B) *The monument shall be placed on the State Capitol grounds where there are other monuments.*

(3) *The Secretary of State shall:*

(A) *Approve the design and site selection for the monument under this subsection; and*

(B) *Arrange a suitable time for its placement.*

(4)(A) *Before approving the design and site selection for the monument under this subsection, the Secretary of State shall consult the Capitol Arts and Grounds Commission and obtain the commission's views on design and site selection.*

(B) *The monument under this subsection shall be exempt from §§ 22-3-301 et seq. and 22-3-501 et seq.*

(c) *In the event that the legality or constitutionality of the monument under subsection (b) of this section is challenged in a court of law, the Attorney General may:*

(1) *Prepare and present a legal defense of the monument; or*

(2)(A) *Request that Liberty Legal Institute prepare and present a legal defense of the monument.*

(B) *A request that Liberty Legal Institute prepare and present a legal defense of the monument shall not be subject to § 25-16-702.*

(d) *The placement of the monument under this section shall not be construed to mean that the State of Arkansas favors any particular religion or denomination over others.*